

**Legge sulla statistica federale** *Progetto preliminare del 21 ottobre 2010*  
(LStat)

**(Partecipazione alle rilevazioni statistiche federali)**

**Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del ...<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

**I**

La legge del 9 ottobre 1992<sup>3</sup> sulla statistica federale è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> (nuovo) e 4 (nuovo)*

<sup>1</sup> La partecipazione delle persone fisiche alle rilevazioni dirette eseguite nelle economie domestiche private è facoltativa. È fatto salvo l'obbligo d'informare secondo l'articolo 10 della legge del 22 giugno 2007<sup>4</sup> sul censimento federale della popolazione.

<sup>1bis</sup> La partecipazione alle rilevazioni indirette è obbligatoria per le persone e le istituzioni che svolgono compiti di diritto pubblico.

<sup>4</sup> Nell'ordinare una rilevazione, il Consiglio federale può sottoporre le persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico e i loro rappresentanti all'obbligo d'informazione, se la completezza, rappresentatività, comparabilità o attualità della statistica lo esigono assolutamente; è fatto salvo il capoverso 1. Queste persone devono fornire le informazioni secondo verità, tempestivamente, gratuitamente e nella forma prescritta.

**II**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Minoranza (Hodgers, Fluri, Leuenberger-Genève, Roth-Bernasconi, Stöckli, Zisyadis)*

*Non entrare in materia*

1 FF 2010 ...  
2 FF 2010 ...  
3 RS 431.01  
4 RS 431.112